



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 73 /2025

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63182 del registro di segreteria, proposto contro il Ministero della Difesa da -, nato a -, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E), del Foro di Palermo, con ivi studio alla ViaTrinacria n.23;

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio,

UDITI nella pubblica udienza del 29 maggio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea Pitzalis: per il ricorrente l'avvocato Beatrice Matteini su delega orale dell'avvocato Fatta; per il Ministero la dott.ssa Nicoletta Gliubich.

ritenuto in

FATTO

1. Con atto introduttivo depositato il 19 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto che venga accertato il proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, con decorrenza dal mese di giugno 2017.

Il ricorrente ha rappresentato di essersi arruolato nella Marina Militare

in data 11 novembre 1998 e, a seguito della dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato, di essere transitato nelle aree funzionali del personale civile; ha altresì evidenziato di aver iniziato a soffrire, sin dal novembre 2004, di lombosciatalgia, patologia causata dalla presenza di multiple protrusioni ed ernie discali con sofferenza radicolare.

Il ricorrente ha quindi presentato domanda di pensione privilegiata all'INPS, la quale ha serbato il proprio silenzio in ordine alla richiesta avanzata.

Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato ai sensi dell'art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 ed inoltre che venga accertato il proprio diritto a che il trattamento privilegiato sia calcolato applicando il comma 3 dell'art. 67 del medesimo D.P.R. n. 1092/1973.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153 c.g.c., in quanto non ancora decorso il termine di 180 giorni, previsto dall'art. 1043 del D.P.R. n. 90/2010, per l'adozione di un provvedimento espresso in merito all'istanza di riconoscimento della pensione privilegiata, presentata il 17 gennaio 2025.

Nel merito, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'art. 167, co. 1, del D.P.R. n. 1092/1973 troverebbe applicazione esclusivamente in ipotesi di cessazione definitiva dal servizio, circostanza che non sussisterebbe nella fattispecie in esame.

3. In esito all'udienza di discussione del 27 marzo 2025, nessuno

presente per parte resistente, posto che l'atto introduttivo del ricorrente presentava alcune ambiguità, il procuratore delegato di parte ricorrente non ha chiarito tali incongruenze e l'assenza ingiustificata dell'Amministrazione resistente ha impedito un utile contraddittorio. Pertanto, il giudice ha concesso alle parti un termine per specificare meglio le conclusioni e presentare eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 164, co. 6, c.g.c.

4. Parte ricorrente ha depositato memorie chiarendo che la pretesa deve intendersi azionata nei confronti del solo Ministero della Difesa, il quale, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto provvedere d'ufficio.

5. All'udienza di discussione del 29 maggio 2025, parte ricorrente si è integralmente richiamata al contenuto della memoria difensiva già versata in atti.

Parte resistente, insistendo per l'accoglimento, in via pregiudiziale, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto dello stesso, ha chiarito che la vicenda ha avuto origine con la presentazione, da parte del ricorrente, di un'istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, ai fini dell'equo indennizzo, quando questi era ancora in servizio permanente effettivo e che, all'esito della visita medica disposta dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), avendo il ricorrente optato per il transito nei ruoli civili, è stato collocato in aspettativa per infermità, misura che gli ha consentito di conservare il trattamento economico in attesa dell'adozione del decreto interministeriale che ha

successivamente reso possibile la stipula del nuovo contratto di lavoro.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa è volta al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ex art. 167, co. 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. A mente dell'art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c., il ricorso è inammissibile laddove "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere".

2.2. L'art. 167, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, evocato da parte ricorrente, configura una disposizione applicabile esclusivamente nei casi di cessazione definitiva dal servizio per infermità o lesioni riconosciute come dipendenti da causa di servizio (cfr. Corte conti, Sez. II App., sent. n. 226/2024; Sez. I App., sent. n. 150/2023) in quanto norma finalizzata ad assicurare una tutela rafforzata al dipendente collocato in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi impiego, privo, dunque, di ogni residua capacità lavorativa

Nel caso di specie, la disposizione in parola non risulta applicabile, atteso che l'odierno ricorrente non è cessato dal servizio per infermità o lesioni riconducibili a fatti di servizio. In seguito alla declaratoria di inidoneità al servizio militare permanente effettivo, l'interessato ha infatti chiesto ed ottenuto il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione

della Difesa, sulla base del conforme giudizio espresso dalla competente Commissione Medica Ospedaliera.

Ne consegue che la cessazione dal servizio militare non è avvenuta per causa di servizio, bensì per effetto del passaggio volontario agli impieghi civili. In tale evenienza, non ricorrono i presupposti per la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato, la quale, peraltro, potrebbe non corrispondere alla volontà del dipendente stesso (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, sent. n. 9/2025).

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, trovi applicazione non già il primo, bensì il secondo comma dell'art. 167 del citato Testo Unico, il quale prevede che, al di fuori delle ipotesi di cessazione per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, la pensione privilegiata sia liquidata esclusivamente "a domanda".

2.3. Orbene, considerato che l'istanza di trattamento privilegiato è stata presentata per la prima volta in data 17 gennaio 2025, trova applicazione l'art. 1043 del D.P.R. n. 90/2010, secondo cui l'Amministrazione dispone di un termine di 180 giorni per provvedere. Poiché detto termine non risulta ancora decorso alla data di proposizione del ricorso, quest'ultimo deve ritenersi inammissibile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di 500,00 euro, conformemente a quanto richiesto dalla parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del

ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa, che si liquidano in complessivi 500,00 euro.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, all'esito della pubblica udienza del 29 maggio 2025.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 16/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze, 16/06/2025

Il Funzionario

